



PROVINCIA DI MATERA

AREA III

Originale

Prot.n....
Casella n.....
Pratica n.....
Sottofascicolo n.....

1145 18 GIU. 2020

18 GIU. 2020

Determinazione n. 1049 del _____

Numero progressivo di settore 37 del 18.06.2020

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi dell'art.3 del D.P.R. 13
Marzo 2013, n.59.
CASARI LUCANI Srl.

Proponente: Ufficio Ambiente

L'Istruttore

Marilena Vizzari

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Francesco Ma Vasi

Il Dirigente

Dott. Enrico DE CAPUA

La presente proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente o sul suo patrimonio.

Il Dirigente

Premesso che La Sig.ra GALLO Giuseppina, in qualità di legale rappresentante della Società Casari Lucani Srl, Codice Fiscale:01355900778, ha presentato in data 08/06/2020 allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Scanzano Jonico, l'istanza per l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art.3 del D.P.R. del 13 marzo 2013 per lo scarico di acque reflue domestiche ed industriali e delle emissioni in atmosfera di cui all'art. n° 272 comma 2 del D.Lgs. n° 152/06 e succ. mod ed int, per l'attività di trasformazione del latte e produzione di prodotti lattiero-caseari, sito in località Via Tagliamento n. 31, nel Comune di Scanzano Jonico, al foglio di mappa n. 61 particella n. 197;

- il SUAP del Comune di Scanzano Jonico ha trasmesso alla Provincia di Matera la suddetta istanza, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 08/06/2020 prot. n. 8245;

- **Valutato che** la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale è stata correttamente presentata e corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalle vigenti normative di settore relative agli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del D.P.R. n.59/2013;

Preso atto che :

-l'art.2, comma 1 lettera b) del D.P.R. n.59/2013 definisce autorità competente la "Provincia quale Ente competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale";

-l'art.2, comma 1, lettera c) definisce "soggetti competenti in materia ambientale le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale"

Ritenuto che, sulla base degli esiti dell'istruttoria condotta, siano stati soddisfatti i requisiti tecnici e normativi previsti e che non sussistano vincoli ostativi al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 59/2013;

Vista la relazione tecnica inerente le emissioni scarsamente rilevanti individuate alla lettera ii) dell'art. 272 del D.Lgs. n. 152/2006 e succ. mod. ed int., la cui produzione massima giornaliera non supera mai i 600/700 Kg/giorno;

Vista la Delibera di G.R. 689 del 22/6/2016 "linee guida in materia di Autorizzazione Unica Ambientale" all'allegato 1 del punto 2 che prevedono per l'AUA l'accorpamento in un unico provvedimento autorizzativo dei titoli abilitativi ambientali e la lettera h), ai sensi dell'art. 3 comma 1 (per la quale potrà essere utilizzata la scheda D1 presente nel Modello di cui all'allegato 2 del presente provvedimento), quale titolo compreso nell'AUA nei casi in cui l'attività è soggetta anche ad altri titoli abilitativi di cui al comma 1 del citato articolo 3;

Visto l'art. 107, commi 1-2 del Decreto Legislativo n° 267/2000;

Vista la Deliberazione n. 218 del 25/10/2001 con la quale la Giunta Provinciale ha approvato gli indirizzi per la tutela delle acque, demandando al Dirigente l'atto autorizzativo;

Dato atto che l'istruttoria formale per l'autorizzazione è stata regolarmente esperita dall'Ufficio Ambiente;

Dato atto della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente provvedimento;

Vista la disposizione di cui all'art. 107 del D.Lgs. 18.08.200, n. 267 e s.m.i., in ordine alle funzioni, alle prerogative ed alle responsabilità dei dirigenti;

Vista l'annotazione del Dirigente dell'Area Finanziaria secondo il quale il presente provvedimento non comporta effetti diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria della Provincia o sul suo patrimonio

Di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi del **D.P.R. n. 59/2013**, art. 2 comma 1, sostituisce esclusivamente i seguenti titoli :

- **lettera a)** autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche provenienti dall'attività di trasformazione del latte e produzione di prodotti lattiero-caseari, sito in Via Tagliamento n° 31, nel Comune di Scanzano Jonico, foglio di mappa n° 61 particella n.197, di cui alla Parte Terza del D.Lgs.n.152/2006 n.152,

- **lettera d)** autorizzazione di adesione all'autorizzazione di carattere generale di cui all'art. 272 comma 2 del Dlgs n. 152/2006 e succ. mod. ed int. presa d'atto per le emissioni in atmosfera per impianti e attività in deroga art.272 comma 2;

D E T E R M I N A

Di adottare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. del 13 Marzo 2013, n. 59 l'Autorizzazione Unica Ambientale alla Società **Casari Lucani S.r.l.**, sita in Via Tagliamento n° 31 del Comune di Scanzano Jonico, al foglio di mappa n° 61, particella n° 197, per la durata di anni quindici (15), che decorrono dalla data del rilascio del provvedimento alla ditta da parte dello sportello SUAP, relativa :

- allo scarico di acque di lavaggio e residui di lavorazione manuali, acque di lavaggio da sistemi automatici ed acque assimilabili alle domestiche da servizi igienici degli uffici

- alle emissioni in atmosfera per impianti e attività in deroga - art. 272 D.Lgs. 152/06 e succ. mod. ed int., rivenienti dall'attività di trasformazione del latte e di produzione di prodotti lattiero-caseari.

1. Il presente provvedimento, ai sensi del **D.P.R. n. 59/2013**, art. 2 comma 1, sostituisce esclusivamente i seguenti titoli :

- **lettera a)** autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche provenienti dall'attività di trasformazione del latte e produzione di prodotti lattiero-caseari, di cui alla Parte Terza del D.Lgs.n.152/2006 n.152,
- **lettera d)** autorizzazione di adesione all'autorizzazione di carattere generale di cui all'art. 272 del D.lgs. n° 152/2006 e succ. mod. ed int.

3. Di dare atto che la Società dovrà attenersi al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni sottoelencate :

per quanto concerne l'autorizzazione allo **scarico di acque reflue domestiche ed industriali**, rivenienti dal lavaggio manuale, da sistemi automatici e dalle acque assimilabili alle domestiche dei servizi igienici degli uffici, di cui alla Parte Terza del D.Lgs. n° 152/2006 e succ. mod. ed int. :

- a) il titolare dell'autorizzazione deve conferire a ditte autorizzate i fanghi sedimentati nella fossa imhoff ed acquisire dalle stesse copia del documento di trasporto (4ª copia del formulario di identificazione del rifiuto) ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e succ. mod. ed int.;
- b) il refluo chiarificato dovrà rispettare i limiti imposti dalla **Tabella n° 4** (limiti di emissione per le acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul suolo), Allegato V (limiti di emissione degli scarichi idrici) alla Parte TERZA, D.Lgs. n° 152/06;
- c) il titolare dell'autorizzazione deve provvedere alla corretta manutenzione ed alla verifica dell'efficienza della fossa imhoff, per evitare eventuali inquinamenti;
- d) il titolare dell'autorizzazione dovrà inviare alla Provincia di Matera, Ufficio Ambiente, con periodicità semestrale, fermo restando le operazioni di controllo delle autorità preposte, un certificato di analisi delle acque reflue, rilasciato dall'Arpab, o da un chimico abilitato alla professione ed iscritto al proprio ordine professionale, da cui si evinca che i parametri rilevati rientrino nei limiti definiti dalla Tab. n. 4, Allegato 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e succ. mod. ed int.
- e) Qualora gli stessi non siano rispettati, il titolare dell'autorizzazione dovrà immediatamente sospendere lo scarico dei reflui, provvedendo a ristabilire le condizioni di legge, dandone tempestiva comunicazione a questo Ente;
- f) consentire al personale delle autorità competenti al controllo di effettuare tutte le ispezioni che si ritengono necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs n. 152/2006 e succ. mod. ed int.

In riferimento all'Allegato IV (impianti ed attività in deroga), come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 15.11.2017 n° 183, PARTE I per le emissioni in atmosfera "scarsamente rilevanti", secondo l'art. n° 272 comma 2 lettera ii) *Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera non superiore a 1000 kg,*

g) il titolare dell'autorizzazione dovrà attenersi alle prescrizioni del punto 4. (STOCCAGGIO), del punto 5. (CRITERI DI MANUTENZIONE) e dei punti 6., 7. ed 8 (MESSA IN ESERCIZIO E A REGIME) delle "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE" della lettera ii), Allegato 1 al DPR n. 59/2013.

1) ai sensi dell'art. 124, comma 2, l'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Pertanto, in caso di variazione del titolare dello scarico, si dovrà richiedere una nuova autorizzazione;

2) la presente autorizzazione s'intende accordata, fatti salvi i diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela delle acque;

3) in caso di modifiche, ristrutturazioni o ampliamenti si richiama all'osservanza di quanto dettato all'art. n. 124, comma 12, del D.Lgs. n. 152/2006 e succ. mod. ed int.; tali eventuali modifiche dell'attività o dell'impianto potranno essere adottate solo nel rispetto di quanto previsto all'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013;

4) la mancata osservanza delle prescrizioni di cui sopra comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa;

5) la presente autorizzazione non sostituisce ad ogni effetto eventuali altre autorizzazioni di competenza di altri Enti o Uffici;

6) la presente autorizzazione deve essere sempre conservata in copia conforme presso la ditta, unitamente alla relazione tecnica, agli schemi impiantistici ed alle planimetrie presentate a corredo dell'istanza, a disposizione degli Enti preposti ai controlli di loro competenza;

7) la domanda di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza;

8) qualora si intenda effettuare una modifica sostanziale si dovrà presentare preventivamente una domanda di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013.

Di dare inoltre atto che la presente determinazione:

- deve essere inserita nella Raccolta delle Determinazioni tenuta presso l'Ufficio Segreteria Generale, previa numerazione definitiva e protocollazione informatica;
- diviene esecutiva all'atto della sua pubblicazione all'albo pretorio on-line della Provincia di Matera, a cura della Segreteria Generale;
- deve essere comunicata al sig. Presidente della Provincia per opportuna conoscenza.

Il Dirigente
Dott. Enrico DE CAPUA



Copia conforme all'originale per uso amministrativo e d'ufficio.

Matera li _____

Il Dirigente

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio on line della Provincia il
_____ ~~18 GIU. 2020~~ che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

18 GIU. 2020

Matera li, _____

L'incaricato



Visto: Il Segretario Generale